Obbligo di indicazione della classe energetica negli annunci di vendita

23 Gennaio 2012

E’ stata pubblicata sul bollettino Ufficiale Regionale del 6 ottobre scorso la delibera n. 1366/2011 che, nell’Allegato 1, alla definizione di “Attestato di Certificazione Energetica” prevede che “l’indice di prestazione energetica e la relativa classe contenuti nell’attestato siano riportati negli annunci commerciali di vendita di edifici o di singole unità immobiliari”.

Di conseguenza tutti gli annunci immobiliari resi pubblici a partire dal 6 ottobre 2011 devono riportare anche l’indicazione circa il rendimento energetico dell’immobile e la relativa classe desunti dall’attestato di certificazione energetica, di cui l’onere rimane a carico del venditore.

Ecco di seguito i chiarimenti forniti dal Servizio Politiche Energetiche della Regione:

- la responsabilità del mancato assolvimento dell’obbligo di inserimento della prestazione energetica e relativa classe negli annunci commerciali di vendita è di chi rende pubblico l’annuncio, sia esso il proprietario dell’immobile o un terzo che ne promuove la vendita;
- tale disposizione si applica alle singole unità immobiliari: per gli edifici composti da più unità immobiliari vanno quindi indicate le singole caratteristiche. Per gli edifici in costruzione, non potendo essere oggetto di certificazione energetica, devono essere riportati i dati di progetto riportando sull’annuncio la formulazione “ valori dichiarati in fase di progetto”;
- l’indice di prestazione energetica e la relativa classe devono essere indicati in tutti gli avvisi di vendita, qualunque sia il formato ed il tipo (quindi anche sui cartelli pubblicitari).

Per la mancata applicazione della nuova normativa non è ancora stata prevista alcuna sanzione, fatte salve quelle previste in generale dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i. e dal Codice Civile.

Il testo completo del provvedimento e reperibile presso gli uffici di ANCE Emilia Romagna.